



Comune di Ardea

Città metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N° 77

ARDEA 24.10.2016

DIVIETO DI SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, PROVENIENTI DALLE PROPRIETÀ PRIVATE, NELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE.

IL SINDACO

Premesso

che, in occasione di perturbazioni atmosferiche di forte intensità, negli ultimi anni, si sono verificati allagamenti delle strade, aggravati dalla fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle relative fognature, con conseguenti problemi alla viabilità, nonché di grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, ed in particolare si verifica l'allagamento di sedi stradali di liquidi misti ai reflui fognari;

che, la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti, è dovuta all'immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private;

che, la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti e dalle stazioni di sollevamento, è dovuta soprattutto all'immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private;

che la Idrica s.p.a., gestore della rete fognaria comunale, con nota prot. nr. 675/15 FOG/MT/sc ha ricondotto il fenomeno della fuoriuscita di acqua dal tombino all'illecito ed abusivo utilizzo della rete fognaria per acque nere anche con raccolta di acque piovane;

che, tali scarichi abusivi di acque piovane, oltre ad intasare i pozzetti di scarico e le condutture della rete fognaria nera, con conseguente fuoriuscita di liquame, potrebbero danneggiare il complesso impianto di raccolta e depurazione delle acque nere del Comune di Ardea e, conseguentemente, la qualità delle acque depurate;

Ritenuto necessario vietare lo scarico delle acque meteoriche, provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati, nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e relative fuoriuscite con allagamenti, con il grave problema igienico sanitario che ne deriva;

Visti

- il D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento sull'esercizio delle fognature vigente;
- il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. ed in particolare gli artt. 7 bis e 50, comma V;
- l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari degli immobili ed agli amministratori dei condomini siti nel Comune di Ardea, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere le acque piovane provenienti dalle proprietà private.

Personale del Comune di Ardea o da lui incaricato, congiuntamente al gestore del servizio idrico integrato Idrica S.p.a., effettuerà una serie di controlli degli scarichi di acque chiare in fognatura nera, in tale fase di verifica il titolare dello scarico e/o la persona presente al momento dell'accesso è tenuto a fornire le informazioni richieste e ad acconsentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico. Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa di Euro 300,00 (trecento/00) con la prescrizione di regolarizzare lo scarico irregolare accertato, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione del verbale, comunque in caso di inosservanza il trasgressore sarà deferito all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale. Qualora il Verbale di accertata violazione amministrativa viene redatto d'ufficio a seguito dell'accertamento, saranno dovute anche le spese di notifica.

DISPONE

- che in considerazione della problematica igienico sanitaria trattata, la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga revocata ogni precedente ordinanza sindacale o altro atto nella parte che sia in contrasto con la presente ordinanza;
- che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ardea (RM) congiuntamente alla Società Idrica S.p.a. in quanto gestore della rete fognaria comunale, provvedano al controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERSO

il presente provvedimento è ammesso ai sensi art. 3, comma 4, della Legge 241/90, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 gg. Dalla data di notificazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento.

INCARICA

l'Ufficio Messaggio del Comune di Ardea (RM) per l'affissione/pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ardea e la notifica della presente ordinanza a:

- all'Ufficio Ambiente del Comune di Ardea (RM);
- al Comando della Polizia Locale di Ardea (RM)
- alla Società Idrica S.p.a. che curerà l'affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso al pubblico;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Ardea (RM) che ne curerà la massima divulgazione sia mediante inserimento del presente provvedimento nel sito ufficiale del Comune di Ardea (RM) sia mediante un comunicato stampa agli organismi di informazione locale, nonché affissione presso le varie sedi degli uffici comunali comprese le delegazioni.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
(Arch. Paolo TERRIBILI)



IL SINDACO
(Luca DI FIORI)

